



Milanosport S.p.A.

Viale Tunisia N. 35 – 20124 Milano

Tel. 02-62345107 Fax 02-62345191

sito internet: www.milanosport.it

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all'interno degli impianti sportivi gestiti da Milanospport S.p.A., REP. 4/2017 suddivisi in due Lotti:

Lotto n. 1: Concessione del servizio di gestione dei bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all'interno dei Centri Balneari Argelati (Bar), Romano (Bar), Scarioni (Bar e Chiosco), Lido (Bar e Chiosco + Chiosco del Parco del C.S. Lido), Piscina S. Abbondio (Chiosco), Piscina Cardellino (Chiosco) – CIG: 703471701E

Lotto n. 2: Concessione del servizio di gestione dei bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all'interno Centro Sportivo Saini (Bar e Chiosco) – CIG: 70347180F1

INDICE

Art. 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	pag. 3
Art. 2	SEDE DEI BAR PUNTI DI RISTORO E/O TAVOLA FREDDA	pag. 3
Art. 3	DURATA DELLA CONCESSIONE	pag. 3
Art. 4	MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI	pag. 4
Art. 5	CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	pag. 4
Art. 6	SPESE UTENZE	pag. 5
Art. 7	ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	pag. 5
Art. 8	ASSICURAZIONI	pag. 6
Art. 9	GESTIONE DEL SERVIZIO	pag. 6
Art. 10	QUANTITA' E QUALITA' DEI GENERI DI CONSUMO	pag. 7
Art. 11	SPONSOR	pag. 7
Art. 12	CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA	pag. 7
Art. 13	PERSONALE	pag. 8
Art. 14	FASI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE	pag. 8
Art. 15	DOCUMENTI DA CONSEGNARE A MILANOSPORT	pag. 9
Art. 16	DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'AGGIUDICATARIO	pag. 9
Art. 17	PENALI	pag. 9
Art. 18	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 10
Art. 19	NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E TUTELA DEI LAVORATORI	pag. 11
Art. 20	CONTROVERSIE	pag. 12
Art. 21	SUBAPPALTO	pag. 12
Art. 22	DIVIETI	pag. 12
Art. 23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 12
Art. 24	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	pag. 12
Art. 25	TASSE ED IMPOSTE	pag. 12

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto dell'affidamento in concessione il servizio di gestione dei bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all'interno degli impianti sportivi gestiti da Milanospport S.p.A. (di seguito anche Milanospport o Concedente) suddiviso in due Lotti e più precisamente:

Lotto n. 1: Concessione del servizio di gestione dei bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all'interno dei Centri Balneari Argelati (Bar), Romano (Bar), Scarioni (Bar e Chiosco), Lido (Bar e Chiosco del Parco del C.S. Lido), Piscina S. Abbondio (Chiosco), Piscina Cardellino (Chiosco) – CIG: 703471701E;

Lotto n. 2: Concessione del servizio di gestione dei bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all'interno Centro Sportivo Saini (Bar e Chiosco) – CIG: 70347180F1.

Il servizio in concessione si svolgerà presso i siti indicati nell'Art. 2 secondo le modalità ed i termini descritti nei successivi articoli.

Art. 2 - SEDE DEI BAR, PUNTI DI RISTORO E/O TAVOLA FREDDA

Gli impianti sportivi in cui si trovano i punti bar sono:

Lotto n. 1

1. Centro Balneare Argelati (Bar), Via Segantini n. 6 – 20143 Milano;
2. Centro Balneare Romano (Bar), Via Ampere n. 20 – 20131 Milano;
3. Centro Balneare Scarioni (Bar e Chiosco), Via Valfurva n. 9 – 20162 Milano;
4. Centro Balneare Lido (Bar e Chiosco + Chiosco del Parco del C.S. Lido), Piazzale Lotto n. 15 – 20148 Milano;
5. Piscina S. Abbondio (Chiosco), Via Sant'Abbondio n. 12 – 20142 Milano;
6. Piscina Cardellino (Chiosco), Via del Cardellino n. 3 – 20147 Milano.

Lotto n. 2

Centro Sportivo Saini (Bar e Chiosco), sito in Milano, Via Corelli n. 136 – 20134 Milano;

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'avvio dell'attività dei bar per la stagione estiva 2017 è previsto in concomitanza con l'apertura dei Centri Balneari prevista per il prossimo 02/06/2017.

Milanospport si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del servizio in concessione in pendenza della stipulazione del contratto. Milanospport si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la concessione nei termini che saranno concordati tra le parti.

Si precisa che nell'ipotesi di condizioni meteo avverse gli impianti in cui insistono i punti bar possono essere chiusi per insindacabile decisione di Milanospport che ne darà comunicazione al Concessionario. La chiusura impianto può essere altresì disposta per circostanze diverse dalle condizioni meteo, come - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - per interventi di manutenzione non programmata.

Il Concessionario deve garantire lo svolgimento del servizio rispettando gli stessi orari di apertura e chiusura degli impianti in cui insistono le attività bar (10,00-19,00 per i Centri Balneari; per il Chiosco del Parco del C.S. Lido e per il Bar del C.S. Saini gli orari seguiranno il calendario delle attività di Milanospport con facoltà di chiusura su approvazione di Milanospport.

Di seguito la durata della concessione per i singoli lotti:

	Milanospport S.p.A. Capitolato Speciale REP. 4/2017	Pagina 3 di 12
---	--	----------------

Lotto n. 1

1. Centro Balneare Argelati (Bar) dal 2 giugno al 27 agosto 2017 con chiusura dal 5 al 9 giugno e riposo settimanale il martedì;
2. Centro Balneare Romano (Bar) dal 2 giugno al 27 agosto 2017 con chiusura dal 5 al 9 giugno e riposo settimanale il mercoledì;
3. Centro Balneare Scarioni (Bar e Chiosco) dal 2 giugno al 27 agosto 2017 con chiusura dal 5 al 9 giugno e riposo settimanale il lunedì;
4. Centro Balneare Lido (Bar e Chiosco) dal 2 giugno al 3 settembre 2017 con chiusura dal 5 al 9 giugno e riposo settimanale il lunedì;
5. C.S. Lido (Chiosco del Parco) dal 2 giugno al 3 settembre 2017;
6. Piscina Sant'Abbondio (Chiosco) dal 10 giugno al 27 agosto 2017 e riposo settimanale il mercoledì;
7. Piscina Cardellino (Chiosco) dal 10 giugno al 27 agosto 2017 e riposo settimanale il martedì;

Lotto n. 2

1. Centro Sportivo Saini (Bar) dal 2 giugno 2017 al 31 maggio 2018 con chiusura dal 21 al 27 agosto 2017;
2. Centro Sportivo Saini (Chiosco) dal 10 giugno al 20 agosto 2017 e riposo settimanale il lunedì.

Art. 4 - MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI

Per l'espletamento del servizio Milanosport mette a disposizione del gestore appositi locali ubicati all'interno degli impianti sportivi, concessi in comodato d'uso per il solo uso di gestione del bar ed al servizio di questo. E' vietata la concessione a terzi dell'uso, anche saltuario delle strutture o di parte di esse. La messa a disposizione dei predetti locali non configurerà in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e, pertanto, non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.

Delle operazioni di consegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Il Gestore si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazione dei locali e degli impianti, senza previa autorizzazione di Milanosport.

Durante la concessione Milanosport ha diritto di eseguire sulle aree e porzioni di immobili adibiti a locali bar e/o ad essi connessi, verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari, previo avviso al concessionario, che non può rifiutarli.

Durante l'eventuale esecuzione dei lavori rimane sospesa la responsabilità del concessionario. Eventuali migliorie o innovazioni, di qualsiasi natura, rimangono acquisite di diritto a Milanosport senza che il concessionario possa asportarle, ritenerle o pretendere compensi al termine della concessione.

Resta salvo l'obbligo per il concessionario, qualora Milanosport, di rimessa in ripristino dei locali a propria cura e spese.

Art. 5 – CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone di concessione per la gestione del servizio in parola è stabilito come di seguito:

- ✚ per il Lotto n. 1 l'aggiudicatario della procedura dovrà corrispondere a Milanosport un canone pari al canone stabilito a base d'asta, € 56.500,00 (euro cinquantaseimilacinquecento/00) maggiorato della percentuale offerta a rialzo sullo stesso importo;
- ✚ per il Lotto n. 2 l'aggiudicatario della procedura dovrà corrispondere a Milanosport un canone pari al canone stabilito a base d'asta, € 26.000,00 (euro ventiseimila/00), maggiorato della percentuale offerta a rialzo sullo stesso importo.

Il canone del Lotto n. 1 dovrà essere corrisposto in tre rate così scadenzate: 11 luglio 2017, 11 agosto 2017 e 12 settembre 2017, a mezzo bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario e spese di bonifico ed incasso a carico del Concessionario. Il ritardo nel pagamento del canone legittimerà la Concedente ad ottenere gli interessi di mora come previsti dal D.Lgs. 231/02, salvo il maggior danno ed il diritto di risolvere il Contratto.

Il canone del Lotto n. 2 dovrà essere corrisposto, in quattro rate trimestrali anticipate, ciascuna di pari importo alle seguenti scadenze: 08/06/2017, 08/09/2017, 09/12/2017 e 08/03/2018, a mezzo bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario e spese di bonifico ed incasso a carico del Concessionario. Il ritardo nel pagamento del canone legittimerà la Concedente ad ottenere gli interessi di mora come previsti dal D.Lgs. 231/02, salvo il maggior danno ed il diritto di risolvere il Contratto.

Il pagamento dei canoni e loro tranches sarà effettuato a seguito di regolare fattura.

ART. 6 – SPESE UTENZE

Il Concessionario è tenuto al pagamento delle spese delle utenze per il Lotto n. 2 (energia elettrica, riscaldamento, acqua calda e fredda) che saranno commisurate all'effettivo consumo imputabile al Concessionario in base alle letture dei contatori/contabilizzatori ove esistenti o determinati forfettariamente. A titolo indicativo le spese sono stimabili in € 13.700,00 per l'intera durata della concessione.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre al canone di cui al precedente art. 5, sono a carico del Concessionario i seguenti ulteriori oneri:

- 1) il possesso delle necessarie autorizzazioni/ permessi/attestazioni per la gestione dei bar;
- 2) la trasmissione della S.C.I.A. ai competenti uffici del Comune di Milano;
- 3) fornire a Milanosport il nominativo del Responsabile del Servizio del Concessionario, il quale avrà il compito di organizzare e coordinare le attività del proprio personale, e sarà autorizzato a comunicare con Milanosport;
- 4) la fornitura di strutture ed attrezzature di cui vorrà dotarsi per l'esecuzione del servizio;
- 5) la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari occorrenti per l'espletamento del servizio;
- 6) la pulizia, sanificazione del locale bar e delle pertinenze ed aree esterne adiacenti utilizzati dal gestore, nonché di tutti gli impianti, apparecchiature, arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande;
- 7) la manutenzione ordinaria del locale e dell'arredo;
- 8) il conferimento dei rifiuti negli orari e luoghi deputati, secondo la normativa vigente, derivanti dall'attività espletata. Il gestore è tenuto a rimborsare l'importo delle eventuali sanzioni che dovessero venire comminate a Milanosport imputabili all'irregolare gestione dei rifiuti da parte del Concessionario;
- 9) la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali, applicando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza;
- 10) il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio;
- 11) l'essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi e verso i dipendenti. Resta inteso che il Concessionario è pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o cose, dipendenti dalle prestazioni oggetto della gestione del servizio in parola, sollevando così Milanosport da qualsivoglia responsabilità civile e penale;
- 12) il pagamento di tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti alla gestione del servizio;

- 13) custodia e conservazione di tutto quanto costituisce gli spazi assegnati al Concessionario, l'arredamento e le dotazioni di cui all'Allegato B;
- 14) vietare ai propri dipendenti nonché ai propri collaboratori, in qualunque forma legati all'Impianto, di rilasciare dichiarazioni di qualunque tipo inerenti Milanosport, gli Impianti da essa gestiti ed il personale da questa dipendente, a qualunque soggetto non espressamente autorizzato da Milanosport e senza permesso della stessa;
- 15) vietare ingressi di favore presso tutti gli impianti gestiti da Milanosport;
- 16) il rispetto del Regolamento di Impianto esposto in ciascun impianto;
- 17) il Concessionario è obbligato a subordinare al preventivo assenso scritto della Concedente la realizzazione di ogni evento avente rilevanza economica e/o di immagine. A prescindere dalla rilevanza, per ogni evento avente durata pari o superiore a 5 (cinque) giorni, il Concessionario dovrà darne preventiva comunicazione almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio.

Art. 8 - ASSICURAZIONI

1) A garanzia del pagamento del canone concessorio come stabilito nel precedente art. 5, nonché a garanzia di tutte le obbligazioni ricadenti sul Concessionario in forza del presente Capitolato, ivi incluse le penali di cui all'art. 17, il Concessionario consegnerà alla Concedente, all'atto della sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria a prima richiesta pari all'importo di aggiudicazione del canone per ciascun Lotto. Ciascuna garanzia (per ciascun Lotto), bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, dovrà recare le seguenti clausole: 1.1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, co. 2 c.c.; 1.2) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.; 1.3) operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Milanosport S.p.A.; 1.4) validità della durata sino allo svincolo da parte di Milanosport.

2) Polizza RCT/RCO.

Il Concessionario si obbliga a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e verso terzi (RCT) ossia verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona coinvolta nella distribuzione, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone, con massimali minimi per ogni sinistro e per ogni persona, non inferiori ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata della concessione.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

La mancata presentazione di dette polizze è elemento ostativo alla gestione del servizio.

In caso di recesso da parte della Compagnia Assicuratrice dalle polizze sottoscritte dall'Aggiudicatario, quest'ultimo dovrà provvedere:

- ad inoltrare richiesta alla Compagnia affinché dia immediata comunicazione della propria intenzione di recesso a Milanosport, garantendo a quest'ultima un periodo di almeno 15 (quindici) giorni di copertura prima di mettere in opera quanto deciso;
- a sottoscrivere entro i predetti 15 giorni nuove polizze sostitutive di quelle rescisse.

Art. 9 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto rispettando gli orari di apertura e chiusura degli impianti, con la massima diligenza e nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, delle norme sulla tutela del consumatore, delle norme igienico sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d'arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni.

Resta fermo l'obbligo di tenere calmierati i prezzi dei prodotti al pubblico, o comunque in linea con i prezzi medi di mercato.

Il Gestore è tenuto all'emissione dello scontrino fiscale ogni qualvolta si verifichi la vendita di un prodotto.

E' fatto divieto al Concessionario di esporre negli spazi dove viene svolto il servizio, marchi, insegne etc. non autorizzate preventivamente da Milanosport.

Il Concessionario si obbliga a condurre la gestione del servizio con il miglior decoro possibile e con la massima scrupolosità, garantendone la pulizia, l'ordine, l'igiene, avvalendosi di personale qualificato per il quale si assume ogni responsabilità.

È fatto divieto assoluto di vendere alcolici, vino ed altre bibite alcoliche, qualunque sia il loro contenuto di alcool. Il Gestore si impegna a non consegnare agli utenti del bar recipienti di vetro, le bevande contenute in bottiglie di vetro saranno servite in bicchieri di plastica e/o di vetro: il gestore risponderà dei danni provocati da bottiglie di vetro abbandonate in qualsiasi parte dell'impianto.

Art. 10 – QUANTITÀ E QUALITÀ DEI GENERI DI CONSUMO

Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal gestore a proprio nome, con esonero di Milanosport da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.

Il gestore dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia. I residui alimentari e gli altri scarti della produzione alimentare dovranno essere gestiti e trattati in base alla normativa in vigore e dovranno sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione, somministrazione quotidiana degli alimenti.

I generi di consumo devono essere di ottima qualità, conformi alle norme vigenti ed in quantità sufficiente a garantire la continuità del servizio.

Art. 11 – SPONSOR

Il Concessionario dovrà rispettare gli accordi di esclusiva merceologica stipulati dalla Concedente ed efficaci durante il periodo di vigenza del Contratto e si impegna, dunque, ad approvvigionarsi dei prodotti alimentari necessari allo svolgimento dell'attività rivolgendosi ai soggetti sponsor della Concedente, quali Algida per i prodotti gelato e San Carlo per i prodotti salati (patatine, snack salati, grani salati).

Milanosport si riserva la facoltà di accogliere nelle strutture bar e nei luoghi immediatamente adiacenti allestimenti di sponsor dalla stessa graditi.

Art. 12 – CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA

L'aggiudicatario del Lotto n. 2 dovrà assumere il personale impiegato dal Concessionario uscente e più precisamente n. 1 risorsa con contratto a tempo indeterminato, tempo parziale orizzontale, ore settimanali medie: 30, inquadrata al 6° livello del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende alberghiere; pubblici esercizi; stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici; qualifica: banconiere di bar; mansione: operaio barista.

Art. 13 – PERSONALE

L'aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà garantire che il personale di cui si avvale sia qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, che sia tecnicamente preparato e fisicamente idoneo alla mansione. Il personale dovrà essere in linea con la normative vigenti del C.C.N.L. di riferimento della categoria.

Nello svolgimento del servizio, il personale è tenuto a tenere un comportamento discreto, riservato, decoroso, conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la specifica situazione nella quale viene svolto il servizio.

Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra Milanosport ed il personale addetto all'espletamento del servizio bar, che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del gestore.

Art. 14 - FASI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

A) INIZIO DELLE PRESTAZIONI

Subito dopo l'aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà presentarsi negli uffici di Milanosport preposti per ricevere tutte le indicazioni necessarie per dare avvio al servizio in concessione.

L'Aggiudicatario dovrà iniziare il servizio in concessione il giorno indicato nell'Art. 3 del presente Capitolato.

Milosport si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del servizio in concessione in pendenza della stipulazione del contratto; in tal caso l'Aggiudicatario dovrà comunque adempiere alle prescrizioni di Capitolato ed alle richieste del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto.

B) GESTIONE DEL CONTRATTO

Il servizio in concessione di cui al presente Capitolato dovrà essere svolto a far data dall'ordine/comunicazione di Servizio del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento del servizio in funzione dei tempi di aggiudicazione, secondo la programmazione disposta dal Responsabile del Procedimento e per esso dal Responsabile del Contratto, nel più ampio spirito di collaborazione e disponibilità, segnalando allo stesso o a suoi collaboratori ogni eventuale elemento ostativo ad una puntuale, corretta e serena esecuzione del servizio in concessione.

Nel caso di inadempienze del Concessionario che comportassero l'intervento delle Autorità con provvedimenti ingiuntivi e/o sanzionatori, il Concessionario, quale unico responsabile, sarà tenuto ad eseguire, a proprie cure e spese, tutte le prescrizioni ingiunte, nonché a farsi carico del pagamento delle sanzioni o contravvenzioni comminate.

Ciò, peraltro, non esclude l'ulteriore applicazione, da parte di Milanosport, delle sanzioni e/o penali di cui all'Art. 17.

Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare per iscritto a Milanosport ogni e qualsiasi impedimento all'esecuzione del servizio in concessione. La mancata segnalazione di fatti ostativi all'esecuzione del servizio non potrà essere motivo di riserva in caso di applicazione di penali.

L'esecuzione del servizio in concessione si svolgerà secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente Capitolato.

Nello svolgimento del Servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario è tenuto al rispetto degli orari e dei giorni di apertura e chiusura degli impianti previsti o comunicati da Milanosport. E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare il Regolamento di Impianto che, esposto in ciascun sito, seppur non materialmente allegato, è parte integrante del presente Capitolato e si presume perfettamente conosciuto e, come tale, da applicarsi da parte del Concessionario. Il servizio in concessione deve essere svolto avvalendosi di personale idoneo, nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

Milanosport si riserva, a sua completa discrezione, di procedere, mediante controlli, a verifiche in ordine alla buona esecuzione del contratto.

Pertanto, il Concessionario deve assicurare, in ogni momento, la disponibilità del proprio Responsabile del Servizio per l'effettuazione dei suindicati controlli.

Milanosport effettuerà, quindi, con i propri referenti le verifiche sul risultato effettivo e provvederà in caso di inadempienza a convocare il Responsabile del Servizio del Concessionario per la contestazione in contraddittorio, con redazione di verbale, individuando la gravità dell'inadempienza ed eventualmente applicando le penali previste all'Art. 17.

Milanosport si riserva la facoltà di comunicare al Concessionario variazioni relative alle consistenze (impianti).

C) FINE DEL SERVIZIO

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del contratto, Milanosport procederà allo svincolo del deposito cauzionale ove non vi siano ragioni ostative.

Art. 15 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE A MILANOSPORT

L'Aggiudicatario di ciascun Lotto prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio dovrà consegnare a Milanosport le polizze di cui all'Art. 8 del presente Capitolato.

Art. 16 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'AGGIUDICATARIO

Milanosport consegnerà all'aggiudicatario di ciascun Lotto la documentazione necessaria per la trasmissione della SCIA al SUAP che avverrà a cura dell'aggiudicatario.

Art. 17 - PENALI

Per il controllo del corretto espletamento del servizio in concessione si prevede l'applicazione di penalità suddivise in tre fasce, secondo una classificazione per livello di gravità e relativa graduazione: Lieve, Media e Grave. Ad ogni fascia corrisponde un importo che verrà applicato ad ogni occorrenza riscontrata da Milanosport. Si riporta di seguito in tabella una classificazione delle tipiche infrazioni. L'elenco riportato è da ritenersi incompleto e non esaustivo.

LIVELLO	INFRAZIONE	PENALE
Lieve	Comportamento dei dipendenti e/o linguaggio utilizzato non corretto e non consono	€ 50,00
Media	Mancato adempimento degli obblighi di fornitura presso gli sponsor della Concedente e/o ponendo in vendita prodotti concorrenziali non consentiti	€ 100,00 al giorno
	Scarsa igiene dei punti bar/ristoro	€ 100,00 al giorno
Grave	Mancata apertura dei punti bar/ristoro, non giustificata o non avallata dalla Concedente	€ 300,00 al giorno
	Mancato conferimento dei rifiuti negli orari e luoghi deputati secondo la normativa vigente	€ 200,00 al giorno
	Mancato rispetto del Regolamento di Impianto	€ 200,00

Il mancato conferimento dei rifiuti negli orari e luoghi deputati, secondo la normativa vigente, mediante utilizzo di idonei sacchi darà luogo all'applicazione di una penale pari ad 200,00 per ogni giorno in cui la Concedente dovesse rinvenire rifiuti in luoghi non deputati. Sarà a carico del Concessionario il pagamento di eventuali verbali che fossero elevati in conseguenza della sua attività.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto dal Responsabile del Procedimento e per esso dal Responsabile del Contratto indirizzata al Concessionario, con raccomandata A/R o Pec o tramite fax, al Concessionario e quest'ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

Valutate le controdeduzioni del Concessionario, qualora si dimostrasse la fondatezza delle inadempienze, Milanosport applicherà le penalità entro i 10 giorni successivi. Si potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per Milanosport, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni scritte).

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto di Milanosport di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nel caso in cui non venga eseguito il Servizio per tre giorni anche non consecutivi, il Concessionario Milanosport potrà considerare tale comportamento come abbandono del Servizio con conseguente risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 17.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto di Milanosport di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La contestazione dell'inadempienza cui non venga posta fine entro il termine perentorio indicato nell'atto di contestazione, potrà costituire inadempienza grave e comportare la risoluzione contrattuale con conseguente escussione del deposito cauzionale.

L'emissione, da parte del Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto, di cinque avvisi per inadempienza, comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e consentirà alla Milanosport di procedere all'affidamento della gestione del servizio al concorrente giunto secondo in graduatoria nella gara con cui si era proceduto all'aggiudicazione.

La Milanosport potrà esercitare tale facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata e o Pec, senza necessità di ulteriori adempimenti; la medesima facoltà di risoluzione contrattuale potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone concessorio;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- mancata emissione di scontrini fiscali;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali la perdita delle prescritte licenze/autorizzazioni, il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta da Milanosport è fatta al Concessionario nella forma della raccomandata con ricevuta di ritorno e/o Pec, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata da Milanosport si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto ed il Concessionario o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.

Nei casi di risoluzione del contratto Milanosport escuterà il deposito cauzionale.

Milanosport, nei casi di cui *ante*, si riserva la facoltà, valutata la convenienza economica, l'opportunità ed ogni termine necessario ed opportuno per determinare l'affidamento diretto delle residue prestazioni di Capitolato.

Art. 19 - NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E TUTELA DEI LAVORATORI

• NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

Il servizio in concessione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008; in ogni caso il servizio in concessione deve essere eseguito in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, sotto la piena ed incondizionata responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene sul lavoro.

• TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di personale, comprese quelle che potessero essere emanate in vigenza di contratto. Il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente a tutti i dipendenti tutte le norme inerenti la loro categoria contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio in concessione.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata da Milanosport o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, Milanosport comunicherà al Concessionario ed anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una contestazione e conseguente applicazione di una penale anche se non espressamente prevista nel predetto Art. 17 al quale si rinvia.

Art. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie di qualsiasi natura tra la Milanosport ed il Concessionario, così durante l'esecuzione della gestione del servizio in concessione come al termine del contratto, che non si siano potute comporre bonariamente, sono devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

Art. 21 - SUBAPPALTO

E' vietata qualunque cessione o subappalto del contratto, fatta eccezione per il subappalto autorizzato per cui il Concessionario in fase di gara si sia avvalso di tale facoltà. Il subappalto è ammesso nella misura massima di legge.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Milanosport di quanto subappaltato.

Art. 22 - DIVIETI

E' vietato il subappalto non autorizzato, la cessione del contratto, sotto pena di risoluzione dello stesso e risarcimento del danno.

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003).

2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Milanosport in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate da Milanosport in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

Art. 24 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25 - TASSE ED IMPOSTE

Tutte le spese, i bolli, le imposte e la registrazione del contratto saranno a totale carico del Concessionario.

Milano, lì 05/04/2017

Milanosport S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Raphael Lorenzo Caporali

	Milanosport S.p.A. Capitolato Speciale REP. 4/2017	Pagina 12 di 12
---	---	-----------------